

Disciplinare di Gara

Procedura aperta per “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, richiesta di pareri e autorizzazioni comunque denominati, per la realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni – Amelia”

CIG: 731291585C

CUP: F45F17000040008

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, “*Disciplinare*”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “*Bando*”) ex articolo 71, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (di seguito, “*Codice dei Contratti*”) e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell’offerta (tecnica, economica e temporale), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura ed ai criteri di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrattare n.1490 del 20/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e 60 del Codice dei Contratti, mediante procedura aperta e con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti.

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

1. Bando di gara;
2. Capitolato d’Oneri;
3. Schema di Contratto;
4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
5. Modello dichiarazione ausiliario per avvalimento;
6. Modello offerta economica;
7. Modello offerta temporale;
8. Determinazione dei corrispettivi;
9. Patto di Integrità;
10. Progetto Definitivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo ospedale comprensoriale di Narni – Amelia

Articolo 1 PUBBLICITA’

Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente, <http://uslumbria2.it> nella sezione “Bandi di gara e avvisi” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eguale, tutti gli atti conseguenti all’avvio della presente procedura, fino ai risultati della stessa saranno pubblicati sul profilo del committente, <http://uslumbria2.it> nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.

Ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Codice dei Contratti, il Bando è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, comma 1, e 98, del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice dei Contratti e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016:

- il Bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici;
- l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- il Bando è pubblicato, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed ai sensi dell'art. 98 del Codice per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi.

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Azienda USL Umbria 2 si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, l'Azienda USL Umbria 2 si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 3

RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI

Azienda USL Umbria 2, Via Donato Bramante, 37 – 05100 Terni.

Il Responsabile Unico del Procedimento è indicato nel Bando.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate all'Azienda USL Umbria 2 tramite PEC, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Si precisa che l'operatore economico potrà utilizzare i contatti indicati nel Bando.

Articolo 4

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, relativi alla "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, RICHIESTA PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DEFINITIVI, PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE COMPENSORIALE DI NARNI - AMELIA", come meglio specificato nei documenti progettuali.

L'intervento, secondo il progetto definitivo prevede un valore di importo lavori pari a € **41.533.466,02** (**quarantunomilionicinquecentotrentatremilaquattrocentosessantasei,02**, compresi gli oneri e i costi della sicurezza e il costo minimo della manodopera, oltre IVA, suddiviso nelle seguenti categorie di lavori, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016, come riportato nella Tabella 1.

Tabella 1

D.M. 17/06/2016 Categoria	L.143/49 Classe e Categoria	IMPORTO	PERCENTUALE
E.10	I/d	€ 13.841.839,01	33,33%
S.03	I/g	€ 10.258.019,24	24,70%
IA.01	III/a	€ 4.341.653,90	10,45%
IA.02	III/b	€ 6.544.301,67	15,76%
IA.03	III/c	€ 6.547.652,20	15,76%
TOTALE		€ 41.533.466,02	100,00%

Le attività oggetto di affidamento dovranno tenere conto di quanto contenuto nel Capitolato d'Oneri e nel Progetto Definitivo, corredato dai relativi allegati al presente disciplinare rispettivamente come Allegato 2 ed Allegato 10, nonché nello Schema di Contratto, allegato al presente Disciplinare come Allegato 3, fermo restando che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, nel caso di differenza tra quanto previsto nel Progetto Definitivo e quanto previsto dal presente Disciplinare prevarranno le disposizioni di cui al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del Codice dei Contratti, si precisa quanto segue:

- il soggetto indicato quale Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- il soggetto indicato quale Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla categoria E.10 "Edilizia" è qualificata come principale; le prestazioni relative alle altre categorie, S.03, IA.01, IA.02 e IA.03 sono definite secondarie.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti per facilitare l'integrazione fra le figure professionali coinvolte tra la fase progettuale e la fase esecutiva di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, anche alla luce della peculiarità degli aspetti progettuali connessi a tali attività.

Vista la specificità dell'intervento in oggetto, la direzione lavori, in quanto esecutrice della precedente fase progettuale, attuerà compiutamente e speditamente tutte le attività e determinazioni di sua competenza rispettando, quindi, le previsioni progettuali.

La nuova struttura ospedaliera, posta a servizio delle città di Narni ed Amelia, si colloca all'interno del territorio comunale di Narni ed in particolare lungo la direttrice che collega l'abitato di Narni Scalo con l'abitato di Fornole – loc. San Pellegrino.

Articolo 5 IMPORTO

Ai sensi degli articoli 24, comma 8, del Codice dei Contratti, per la determinazione dell'importo a base d'asta dell'affidamento, i corrispettivi sono stati determinati mediante l'applicazione del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, come da prospetto all'Allegato 8 al presente Disciplinare.

L'importo totale dell'appalto è di € **2.741.479,16**

(**duemilionesettecentoquarantaunomilaquattrocentosettantanove/16**), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come nella Tabella 2.

Tabella 2

n.	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DEFINITI	€ 929.273,46	RIBASSABILE
2	DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NI ESECUZIONE	€ 1.812.205,70	RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE IN APPALTO (1+2)	€ 2.741.479,16	RIBASSABILE

L'importo soggetto a ribasso è pari a € **2.741.479,16** (**duemilionsettecentoquarantaunomilaquattrocentosettantanove/16**).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 3bis, del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Articolo 6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), del Codice dei Contratti, mediante i criteri di seguito indicati e declinati.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Articolo 7
TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del contratto e terminano:

1. per la redazione della progettazione esecutiva, intesa come la documentazione prevista dall'articolo 33 del Decreto Presidente della Repubblica n.207/2010 e ss.mm.ii., comprensiva di tutti i documenti necessari alla richiesta dei pareri e delle autorizzazioni comunque definiti, entro il termine di cui all'Offerta Temporale dell'aggiudicatario, presentata in sede di gara, rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del contratto, previsto nel Bando, come meglio definito nel Capitolato d'Oneri, di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare;
2. per il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione, con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere dirette.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nel Capitolato d'Oneri di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare.

Articolo 8
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato come segue:

- quanto ad € 18.578.947,37, con fondi di cui all'art.20 della Legge 11 marzo 1988, n.67
- quanto ad € 39.477.233,75 con fondi dell'Azienda USL Umbria 2.

Articolo 9

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, commi 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T.I. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c. le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti i quali, nella presentazione dell'offerta, manifestino l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento;
- f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Si precisa che:

- i. i raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il raggruppamento temporaneo;
- ii. i consorzi di cui all'articolo 46, comma. 1, lettera f), del Codice dei Contratti dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili e i raggruppamenti temporanei dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Inoltre l'operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e la persona fisica incaricata della Direzione dei Lavori.

Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n.263.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del Codice dei Contratti:

- è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura sia successivamente all'aggiudicazione;
- salvo quanto stabilito ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 48 del Codice dei Contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti, l'inosservanza dei divieti espressi al comma 9 del medesimo articolo 48, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la revoca del contratto o l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n.122, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddetta "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Articolo10

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione **di ordine generale**, di cui al successivo paragrafo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità **professionale**, di capacità **economico-finanziario e tecnico-professionale** di cui al successivo paragrafo 10.2;
- iii. dichiarare ed assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il "**Patto di integrità**", di cui al paragrafo 10.3 e allegato al presente Disciplinare come Allegato 9;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo paragrafo 10.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, l'Azienda USL Umbria 2 può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Azienda USL Umbria 2 richiederà all'aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati. L'Azienda USL Umbria 2 può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, comma 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC; a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b, della delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Azienda USL Umbria 2 ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice dei Contratti l'articolazione del concorrente in raggruppamento temporaneo potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 10.2 del presente disciplinare devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, nel rigoroso rispetto delle condizioni/vincoli specificati al paragrafo 10.2, sotto-paragrafo 10.2.2, del presente Disciplinare.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle piccole e medie imprese, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2.1, della parte IV delle "Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con la Delibera n.973 del 14 settembre 2016, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione temporanea orizzontale, verticale o mista.

I concorrenti raggruppati o che si impegnano a raggrupparsi devono specificare nell'ambito della domanda di partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o che intendono costituire (verticale, orizzontale o misto).

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto relativo al "soccorso istruttorio"), le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso - liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato - rispettivamente, del mandatario/capogruppo e del/dei mandante/i, nonché l'esatta indicazione della/e categoria/e e classe/i o requisito/i di qualificazione e/o della/e prestazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla gara), devono indicare, (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto relativo al "soccorso istruttorio"), la/e categoria/e classe/i o tipologia di prestazione/i secondaria/i (dal punto di vista economico) che ciascun soggetto mandante intende assumere.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (il divieto è esteso anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti).

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico (il divieto è esteso anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti).

I concorrenti non devono avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegnano comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Nel caso in cui, anche ad aggiudicazione avvenuta, fra il soggetto aggiudicatario ed altri soggetti partecipanti alla stessa gara, risultino accertati, sulla base di univoci elementi e previe verifiche di legge, rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. ovvero relazioni, anche di fatto, tali da comportare la imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, - ovvero risulti accertata la coincidenza totale o parziale di titolari, amministratori o direttori tecnici - l'aggiudicazione sarà annullata e si procederà all'esclusione dalla gara degli operatori economici coinvolti per violazione del principio di segretezza delle offerte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza anche penale a carico delle imprese che abbiano prodotto eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 del 01/03/2000 in quanto compatibili ed applicabili ed, in generale, alle determinazioni dell'ANAC. In particolare, si considereranno estinti ai sensi dell'articolo 178 c.p. e dell'articolo 445, comma 2, c.p.p., i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi (determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.13 del 15/07/2003 e successive).

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova adeguato per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente, costituente causa di esclusione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice dei Contratti. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'AVCP/ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di sussistenza in capo ai concorrenti o loro eventuali subappaltatori, di una operativa causa di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti (articolo 80, comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al, comma 5, del medesimo articolo 80, l'operatore economico o il subappaltatore che si trovi in una di tali situazioni ai sensi del disposto di cui al settimo comma di tale articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cosiddetto "*self-cleaning*"). E' in ogni caso onere del concorrente medesimo l'allegazione della eventuale documentazione comprovante l'esistenza di una delle circostanze di cui al comma 7 dell'art.80 del Codice dei Contratti (cosiddetto "*self-cleaning*").

I concorrenti devono indicare, nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara predisposta dalla Stazione Appaltante), il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni, di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti, inerenti la presente procedura di gara comprensivo di tutti i propri recapiti (indirizzo presso cui spedire la posta o effettuare le notificazioni, indirizzo di Posta Elettronica Certificata, numero di fax, eventuale casella di posta elettronica non certificata) ed autorizzare espressamente l' Azienda USL Umbria 2 ad effettuare tutte le suddette comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC al recapito esattamente e specificamente indicato dall'operatore economico nell'ambito della domanda di partecipazione (domicilio eletto).

I concorrenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 24 (*tracciabilità*) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n.3, e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 13/08/2010, n.136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), devono inoltre obbligatoriamente indicare nell'ambito della propria domanda di partecipazione (compilando gli appositi campi della modulistica di gara), il/i numero/i di conto/i (bancario o postale) dedicato/i – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del/dei quale/i si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto di cui alla presente procedura di gara. In caso di aggiudicazione la Stazione Appaltante, in sede di verifica dei requisiti,

provvederà a richiedere all'aggiudicatario i nominativi delle persone legittimate ad effettuare operazioni sui suddetti conti dedicati.

L'assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei requisiti richiesti (generali, di idoneità professionale e speciali) è provato, a pena di esclusione dalla gara con le modalità, le forme, ed i contenuti previsti nel presente disciplinare (autocertificazioni/ dichiarazioni sostitutive di certificazione), fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto - "PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D. LGS. n.50/2016 – SOCCORSO ISTRUTTORIO".

10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti;
- vi. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

10.2. Requisiti di partecipazione d'ordine professionale d'ordine economico-finanziario e tecnico-professionali

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi, di seguito indicati.

10.2.1. Requisiti di partecipazione d'ordine professionale

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva, riguardante la redazione della documentazione prevista dall'articolo 33 del Decreto Presidente della Repubblica n.207/2010 e ss.mm.ii., comprensiva di tutti i documenti necessari alla richiesta dei pareri e delle autorizzazioni comunque definiti, sono pari a **n.9 unità**, da suddividersi nelle prestazioni specialistiche, come indicato nella Tabella 3.

Tabella 3

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PROGETTAZIONE
n.1 Incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche

n.1 Responsabile progettazione per la categoria “Edilizia (E.10)”
n.1 Responsabile progettazione per la categoria “Strutture (S.03)”
n.1 Responsabile progettazione per la categoria “Impianti meccanici a fluido (IA.01)”
n.1 Responsabile progettazione per la categoria “Impianti meccanici a fluido (IA.02)”
n.1 Responsabile progettazione per la categoria “Impianti elettrici e speciali (IA03)”
n.1 Responsabile della redazione della relazione geologica
n.1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
n. 1 Responsabile dell’organizzazione sanitaria

Le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono pari a **n.12 unità**, da suddividersi nelle prestazioni specialistiche, come indicato nella Tabella 4.

Tabella 4

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ESECUZIONE
n. 1 Direttore dei Lavori
n. 1 Direttore Operativo per la categoria “Edilizia (E.10)”
n. 1 Direttore Operativo per la categoria “Strutture (S.03)”
n. 1 Direttore Operativo per la categoria “Impianti meccanici a fluido (IA.01)”
n. 1 Direttore Operativo per la categoria “Impianti meccanici a fluido (IA.02)”
n. 1 Direttore Operativo per la categoria “Impianti elettrici e speciali (IA03)”
n. 1 Ispettore Cantiere per la categoria “Edilizia (E.10)”
n. 1 Ispettore Cantiere per la categoria “Strutture (S.03)”
n. 1 Ispettore Cantiere per la categoria “Impianti meccanici a fluido (IA.01)”
n. 1 Ispettore Cantiere per la categoria “Impianti meccanici a fluido (IA.02)”
n. 1 Ispettore Cantiere per la categoria “Impianti elettrici e speciali (IA03)”
n. 1 Direttore Operativo con incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”

Si specifica che il Disciplinare individua solo quantitativamente le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L’operatore economico dovrà altresì essere in possesso dei requisiti professionali indicati all’articolo 98 del Decreto Legislativo n.81/2008 e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione e direzione dell’esecuzione delle opere edili, strutturali, impiantistiche;
- della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.n.447/95 e ss.mm.ii.;
- della redazione della relazione geologica;

- della redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n.151 (iscrizione nell'elenco degli esperti del ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, articolo 4);
- della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del Decreto Ministeriale 26/06/2015;
- del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le prestazioni per le quali sono richieste tali qualifiche professionali, tra le quali è inclusa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tale prestazione può configurarsi esclusivamente quale:

- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- b) raggruppamento temporaneo (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel raggruppamento temporaneo);
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tale soggetto.

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per Responsabile dell'organizzazione sanitaria si intende uno specialista nell'ambito della progettazione ospedaliera, laureato in Medicina e Chirurgia con comprovata esperienza in organizzazione ospedaliera per strutture di caratteristiche analoghe all'oggetto del bando. Tale figura, dovrà supportare il gruppo di progettazione, con un rapporto di collaborazione di tipo consulenziale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Tale progettista dovrà essere:

- i. nei casi di cui all'articolo 46, lettera a), del Codice dei Contratti, un professionista libero o associato;
- ii. nei casi di cui all'articolo 46, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, un amministratore, un socio, un dipendente un consulente che su base annua abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- iii. nei casi di cui all'articolo 46, lettera d), del Codice dei Contratti, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto, a quelli indicati al precedente paragrafo i., se libero professionista singolo o associato, ovvero al precedente paragrafo ii., se costituito in forma societaria.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e dell'attività relative al Responsabile dell'organizzazione sanitaria, con esclusione

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

I nominativi indicati nel DGUE sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio della Stazione Appaltante, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente.

Il gruppo di progettazione e della direzione lavori potrà essere composto da ulteriori professionisti e/o ulteriori consulenti, oltre quelli indicati nella domanda di partecipazione, i cui nominativi dovranno essere indicati.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà caricare sul sistema AVCPASS:

1. per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale, la copia del titolo abilitante alla professione (in assenza di Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici);
2. per dimostrare il requisito relativo al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la documentazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii..

10.2.2 Requisiti di partecipazione d'ordine economico-finanziario e tecnico-professionali

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, 86 e 157, comma 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

- i. il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice dei Contratti, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, per un importo pari o superiore a € 4.112.218,74, pari a **1,5 volte** l'importo a base d'asta. In virtù del principio contenuto nell'art. 83 comma 5 del Codice dei Contratti, si evidenzia che il presente requisito viene richiesto in considerazione della dimensione, della natura e della complessità tecnica dei servizi da appaltare.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dei Contratti, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale pari o superiore al 40% dell'importo richiesto;

- ii. l'avvenuto espletamento nel decennio 2007-2016 di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della Tabella 5;

Tabella 5

Categoria	Grado di compatibilità	Importo lavori	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	Ulteriori categorie utilizzabili al fine di comprovare il possesso dei requisiti		Requisito minimo richiesto
				Art.8 D.M. 17/06/2016	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	
E.10	1,20	€ 13.841.839,01	I/d	E.22 (1,55)	I/e	€ 13.841.839,01
S.03	0,95	€ 10.258.019,24	I/g	S.05 (1,05) S.06 (1,15)	IX/b IX/c	€ 10.258.019,24
IA.01	0,75	€ 4.341.653,90	III/a	IA.02 (0,85)	III/a III/b	€ 4.341.653,90
IA.02	0,85	€ 6.544.301,67	III/b		III/b	€ 6.544.301,67
IA.03	1,15	€ 6.547.652,20	III/c		III/c	€ 6.547.652,20

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice dei Contratti, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale pari o superiore al 40% dell'importo richiesto;

- iii. l'avvenuto svolgimento nel decennio 2007-2016 di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di **0,60 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicati nella Tabella 6.

Tabella 6

Categoria	Grado di compatibilità	Importo lavori	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	Ulteriori categorie utilizzabili al fine di comprovare il possesso dei requisiti		Requisito minimo richiesto
				Art.8 D.M. 17/06/2016	Corrispondenza Tavola Z1 D.M. 17/06/2016	
E.10	1,20	€ 13.841.839,01	I/d	E.22 (1,55)	I/e	€ 8.305.103,41
S.03	0,95	€ 10.258.019,24	I/g	S.05 (1,05) S.06 (1,15)	IX/b IX/c	€ 6.154.811,54
IA.01	0,75	€ 4.341.653,90	III/a	IA.02 (0,85)	III/a III/b	€ 2.604.992,34
IA.02	0,85	€ 6.544.301,67	III/b		III/b	€ 3.926.580,98
IA.03	1,15	€ 6.547.652,20	III/c		III/c	€ 3.928.591,32

Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento nel decennio 2007-2016 di **n.2** servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto.

In caso di raggruppamenti temporanei, il presente requisito, per ognuna delle categorie d'opera, non è frazionabile e deve, pertanto, essere necessariamente posseduto integralmente dal mandatario.

- iv. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli anni 2014,2015,2016 (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a **1 volta** le unità stimate nel presente disciplinare per lo svolgimento dell'incarico cioè **pari ad almeno n. 21 unità**;
- v. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a **1 volta** le unità stimate nel presente disciplinare per lo svolgimento dell'incarico cioè **pari ad almeno n. 21 unità**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che:

- **i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati;**
- **ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;**
- **gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;**
- **per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n.5 del 27/07/2010).**
- **per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del Codice dei Contratti, la verifica delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;**
- **il fatturato globale per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria è dato dalla sommatoria degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società consorziata. I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.**

Con esclusivo riferimento alle categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera, pertanto nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del Codice dei Contratti, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice dei contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.

Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, comma 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai fini della comprova dei requisiti l’operatore economico dovrà caricare sul sistema AVCPASS:

1. per dimostrare il fatturato globale di cui al precedente punto i., copia dei bilanci afferenti agli anni richiesti;
2. per dimostrare il requisito relativo ai servizi e ai cosiddetti “servizi di punta”, di cui rispettivamente ai precedenti punti ii. e iii., la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi richiesti nel/nei quale/i siano indicate la categoria e la classe di progettazione;
3. per dimostrare il requisito relativo ai servizi e ai cosiddetti “servizi di punta”, di cui rispettivamente ai precedenti punti ii. e iii., nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti contratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n.111 del 20 dicembre 2012) nel quale siano indicate la categoria e la classe di progettazione;
4. per dimostrare il requisito relativo ai servizi e ai cosiddetti “servizi di punta”, di cui rispettivamente ai precedenti punti ii. e iii., nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate) relative ai suddetti contratti o attestazioni di soggetti pubblici di approvazione del progetto medesimo;
5. per dimostrare il requisito relativo al personale tecnico, di cui ai precedenti punti iv. e v., la copia del libro matricola/libro unico del lavoro o documentazione equipollente e/o la copia dei contratti di collaborazione.

10.3 Dichiarazioni relative al patto di integrità

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà dichiarare ed assumere l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il “**Patto di integrità**”, allegato al presente Disciplinare come Allegato 9.

10.4 Ulteriori dichiarazioni

L’operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, avendo sede nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”;
- 3) di accettare, ai sensi dell’articolo 23, comma 12, del Codice dei Contratti, l’attività progettuale svolta in precedenza;
- 4) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta dell’Azienda USL Umbria 2 e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti;
- 5) ai sensi dell’articolo 105, comma 4, lettera c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- 6) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Azienda USL Umbria 2 si riserva di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti;
- 7) di aver preso visione, mediante accesso al Portale istituzionale dell’Azienda USL Umbria 2 all’indirizzo <http://uslumbria2.it>, nella sezione “Bandi gara e avvisi” e nell’oggetto relativo

alla presente procedura, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dall'Azienda USL Umbria 2, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell'intervento;

- 8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 9) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti, all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarato al momento della partecipazione, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;

NOTA BENE: Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC (o del numero di fax) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- 10) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione dell'appalto;
- 11) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi.

10.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.

10.5.1 Requisiti di ordine generale – Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti e le dichiarazioni di cui al paragrafi 10.3 e 10.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di raggruppamenti temporanei, costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del raggruppamento temporaneo e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

10.5.2 Requisiti di partecipazione d'ordine professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del raggruppamento temporaneo, del consorzio o del G.E.I.E. dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del raggruppamento temporaneo, del consorzio o del G.E.I.E., svolgerà la propria prestazione

professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione di tale servizio.

10.5.3 Requisiti di partecipazione d'ordine economico-finanziario e tecnico-professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, il mandatario, **a pena di esclusione**, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni, in misura pari o superiore al 40%.

Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale pari o superiore al 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti).

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti, costituito o costituendo, tra due o più soggetti, deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto n.263 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *“Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti , in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”*, ed in particolare di quelle di cui all'articolo 4, in forza del quale i raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Si ribadisce che il requisito di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettera c), della parte IV (cosiddetti “servizi di punta”), delle Linee Guida n.1, di attuazione al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.973 del 14 settembre 2016 e di cui al paragrafo 10.2.2, lettera iii. del presente Disciplinare, non è frazionabile e pertanto deve essere necessariamente posseduto per intero interamente dal mandatario.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei e di G.E.I.E., di tipo verticale o di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, comma 2, e 216, comma 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n.263.

Resta fermo che ciascuna soggetto facente parte del raggruppamento dovrà essere qualificato per la parte di servizio che, in sede di gara, dichiara di svolgere.

Articolo 11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di partecipazione d'ordine economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di raggruppamento temporaneo, avvalendosi della capacità di altri componenti del medesimo raggruppamento temporaneo.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti generali previsti all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro ausiliario.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**"), come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) (*il DGUE, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliario*);
- b) la dichiarazione di cui all'Allegato 5 al presente Disciplinare, resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;**
- c) **il PASSOE** nel quale sia indicato l'ausiliario;
- d) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare, **sotto pena di esclusione**, quanto prescritto dall'articolo 89 del Codice dei Contratti, in merito ai dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, delle modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché di ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento); oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario dovrà osservare quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In tutti i casi di avvalimento l'Azienda USL Umbria 2 si riserva, oltre alla trasmissione delle relative dichiarazioni all'ANAC, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice dei Contratti, di verificare, anche in corso d'opera, il possesso dei requisiti di ordine speciale e delle risorse oggetto di avvalimento e del relativo effettivo impiego, in capo ad ogni singolo concorrente/ausiliario, anche d'ufficio, attraverso opportuni riscontri con le risultanze delle banche dati esistenti presso l'ANAC, le camere di Commercio I.A.A., etc.

Articolo 12

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA – RISCHI PROFESSIONALI.

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due percento) dell'importo a base d'asta, riferito ai soli servizi in appalto diversi dalla progettazione e dal coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e **dovrà quindi essere pari al 2% dell'importo di € 1.812.205,70** (importo parziale riferito alla parte dell'appalto relativa alla direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) e cioè pari ad € **36.244,11**.

La predetta garanzia provvisoria sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nel caso in cui si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La cauzione provvisoria dovrà:

- i. essere intestata alla Stazione Appaltante;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dall'Azienda USL Umbria 2, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti;
- iii. in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi e/o consorzi, essere intestate a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo e/o consorzio ed alla consorziate designate esecutrici;
- iv. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Umbria 2 e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, in favore della Stazione

appaltante, calcolata sull'importo complessivo della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione offerto dall'aggiudicatario in fase di gara, valida fino al certificato di collaudo.

La garanzia provvisoria, come sopra definita, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Azienda USL Umbria 2; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ii. in contanti, con versamento su un conto corrente di L'Azienda USL Umbria 2, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi alla Stazione Appaltante, mediante richiesta a mezzo pec aslumbria2@postacert.umbria.it ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.

POLIZZA ASSICURATIVA – RISCHI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice dei Contratti, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, a far data dalla stipula del contratto, della polizza di responsabilità civile professionale prevista nell'articolo 24, comma 4, del Codice dei Contratti, per un massimale garantito pari all'importo per la prestazione di progettazione affidata, cioè a € **929.273,46**.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario.

Articolo 13 SOPRALLUOGO

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il sopralluogo potrà avvenire liberamente dall'operatore economico dato che le aree sono accessibili.

All'atto del sopralluogo non sarà rilasciata all'operatore economico alcuna attestazione.

Articolo 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nello articolo 105 del Codice dei Contratti.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lettera b), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la terna dei subappaltatori e deve dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. In tal caso, ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere digitalmente il DGUE.

Si precisa che in merito alla dichiarazione di subappalto la Stazione Appaltante, si riserva in ogni caso, la facoltà di richiesta di chiarimenti al concorrente istante previa assegnazione allo stesso di un congruo termine perentorio, sempre che il concorrente sia in possesso dei relativi requisiti di ordine speciale e non ricorra una carenza dei medesimi o altra causa di esclusione.

Articolo 15 **CONTRIBUTO ALL'ANAC**

A pena di esclusione l'operatore economico dovrà, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge n.266/2005, effettuare, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le *“istruzioni relative alle contribuzioni dovute, da soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2012”*.

Ai fini delle operazioni di pagamento l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it – contributi in sede di gara - istruzioni operative).

La Stazione Appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Documentazione a comprova dell'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contributo a favore dell'ANAC – ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge n.266/2005 - pari ad € 140,00 con una delle modalità previste dalla Deliberazione 03 Novembre 2010 dell'Autorità stessa e successivi aggiornamenti e relative istruzioni operative (scaricabili dal sito internet: www.anticorruzione.it). In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria. In ordine alle modalità di comprova dell'avvenuto versamento si precisa che:

- **per i pagamenti effettuati on-line** (mediante carta di credito, carta Postepay, Conto Bancario Posta On Line, oppure Conto Banco PostaImpresa On Line), dovrà essere presentata copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione contributi dell'ANAC (l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” della medesima Autorità);
- **per i pagamenti effettuati in contanti**, mediante l'apposito modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà essere presentato lo scontrino (ricevuta) rilasciato dal punto vendita **IN ORIGINALE**, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Nel caso in cui i concorrenti pur avendo tempestivamente ottemperato all'obbligo di versamento del contributo ANAC, nella misura e con le modalità dovute, omettano tuttavia di allegare alla domanda di partecipazione i relativi documenti a comprova, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'esclusione dalla gara, si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire tale documentazione, assegnando ai concorrenti un breve termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione della domanda.

Articolo 16

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata, corriere, agenzia di recapito autorizzata del servizio postale, **entro il termine previsto dal punto IV.3.4) del bando integrale di gara (pubblicato sulla GU e sulla GUCE)** esclusivamente all'indirizzo indicato nel Bando di gara medesimo. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o di documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale, corriere o agenzia di recapito prima della relativa scadenza sopra indicata.

E' altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano** del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l'**Ufficio Protocollo dell'Azienda USL Umbria 2, Via Donato Bramante, 37 – 05100 Terni ai seguenti orari di apertura al pubblico:**

- dal **LUNEDÌ** al **VENERDÌ** dalle ore **09,00** alle ore **13,00**;
- nei soli pomeriggi del **LUNEDÌ** e **GIOVEDÌ** dalle ore **15,00** alle ore **17,30**.

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: ***"NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA GARA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, RICHIESTA PARERI E AUTORIZZAZIONI COMUNQUE DEFINITIVI, PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE COMPRESORIALE DI NARNI - AMELIA - CIG: 731291585C; CUP: F45F17000040008"***.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **n. 3 (tre) distinte e separate buste a loro volta chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento in appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione Amministrativa”;

“B – Offerta Tecnica”;

“C - Offerta Economica e Temporale”.

La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e temporale, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

16.1 Contenuto della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, **a pena di esclusione e fatte comunque salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento sanzionatorio e di integrazione in sanatoria soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 del Codice dei Contratti**, i seguenti documenti:

a. DGUE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione**, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell’articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti;

- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio *ex* articolo 48, comma 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti;
- ii. **a pena di esclusione**, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo/consorzio/G.E.I.E.;
- iii. indicare il soggetto mandatario;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti componenti il raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

b. Avvalimento

Nel caso l'operatore economico voglia esercitare un Avvalimento dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa:

1. il DGUE, reso e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto ausiliario;
2. la dichiarazione di cui all'Allegato 5 del presente Disciplinare, resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
3. il PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario;
4. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare, **sotto pena di esclusione**, quanto prescritto dall'articolo 89 del Codice dei Contratti, in merito ai dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, delle modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché di ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento); oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico intenda affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

c. Subappalto

Nel caso in cui intenda affidare le prestazioni contrattuali in subappalto, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, un DGUE per ciascun subappaltatore, il quale dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante del subappaltatore.

d. Contributo all'ANAC

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC, di cui all'articolo che precede.

e. Mandato o atto costitutivo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo.

f. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R.n.445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

g. Procure.

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.

h. Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:

1. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti; in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del mandatario; in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
2. la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva.

i. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cosiddetto "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario;

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati nella Tabella 7.

Tabella 7

DOCUMENTO/ DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE
DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
	CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE SOLO IN CASI DI AVVALIMENTO
	SUBAPPALTO: DGUE DI CIASCUN SUBAPPALTATORE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE SOLO IN CASO DI SUBAPPALTO
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC		ALLEGARE
MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITI
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE,		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI

CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
PASSOE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</p> <p>RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DEL CONSORZIO ORDINARIO</p> <p>AVVALIMENTO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO</p>	ALLEGARE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE DI CUI ALL' ALLEGATO 5 AL PRESENTE DISCIPLINARE		ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA		ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA OVVERO ALL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE.

16.2. Contenuto della busta “B – OFFERTA TECNICA”

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà essere firmata:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
- ii. in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
- iii. in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà, altresì, essere firmata da tutti i soggetti che redigeranno i vari elaborati.

La busta "B – Offerta Tecnica" dovrà contenere la documentazione relativa ai seguenti criteri di valutazione delle offerte:

- professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
- caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

La suddetta documentazione dovrà comprendere, **a pena di esclusione**, i seguenti elaborati:

Scheda a): la documentazione di due servizi di progettazione espletati, relativi a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione del servizio di **Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto architettonico** oggetto di gara (come meglio specificato nei criteri motivazionali, sub-criterio A.1 descritto al successivo articolo 17 del presente Disciplinare), scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (documentazione illustrativa ed anche grafica e fotografica o di fotorendering). **La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n.4 schede in formato A4 o in alternativa n.2 schede in formato A3 per ciascun intervento e firmata come stabilito in precedenza; ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre il massimo consentite per ogni servizio non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice;**

Scheda b) la documentazione di due servizi di progettazione espletati, relativi a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione del servizio di **Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto strutturale** oggetto di gara (come meglio specificato nei criteri motivazionali, sub-criterio A.2 descritto al successivo articolo 17 del presente Disciplinare), scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (documentazione illustrativa ed anche grafica e fotografica o di fotorendering). **La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n.4 schede in formato A4 o in alternativa n.2 schede in formato A3 per ciascun intervento e firmata come stabilito in precedenza; ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre il massimo consentite per ogni servizio non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice;**

Scheda c) la documentazione di due servizi di progettazione espletati, relativi a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione del servizio di **Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto impiantistico** oggetto di gara (come meglio specificato nei criteri motivazionali, sub-criterio A.3 descritto al successivo articolo 17 del presente Disciplinare), scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (documentazione illustrativa ed anche grafica e fotografica o di fotorendering). **La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n.4 schede in formato A4, o in alternativa n.2 schede in formato A3 per ciascun intervento e firmata come stabilito in precedenza; ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre il massimo consentite per ogni servizio non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice;**

Scheda d) la documentazione di due servizi di ingegneria espletati, relativi a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare la prestazione

del servizio di **Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** oggetto di gara (come meglio specificato nei criteri motivazionali, sub-criterio A.4 descritto al successivo articolo 17 del presente disciplinare), scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (documentazione illustrativa ed anche grafica e fotografica o di fotorendering). **La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n.4 schede in formato A4, o in alternativa n.2 schede in formato A3 per ciascun intervento e firmata come stabilito in precedenza; ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre il massimo consentite per ogni servizio non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice;**

Scheda e) una relazione tecnica che illustri le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, mettendo in evidenza quanto stabilito per la definizione dei sub-criteri assegnati (come meglio specificato nei criteri motivazionali, sub-criteri da B.1 a B.5 descritti al successivo paragrafo 17 del presente disciplinare). In particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione all'organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione che di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed inoltre il possesso dei requisiti e la propria capacità a realizzare la prestazione del servizio oggetto di gara, **ai fini dell'applicazione dei Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 (adozione dei criteri ambientali minimi) e del 24 maggio 2016 (determinazione dei punteggi premianti)**. La relazione tecnica dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le peculiarità e le caratteristiche progettuali proposte su cui attribuire i punteggi per sub criteri, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 17 del presente Disciplinare. Tale documentazione deve ed essere predisposta **in massimo n.20 cartelle in formato A4 in numero massimo di 25 righe per facciata e firmata come stabilito in precedenza; si precisa che la Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto eccedente il numero di cartelle indicate.**

Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui alle lettere che precedono dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10);
- dovranno essere indicati in ciascuna pagina il CIG, il CUP , il titolo dell'intervento, la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- la formattazione del documento di cui alle Schede sopracitate dovrà rispettare i seguenti limiti di formattazione:
 - font: arial
 - font size: 12;
 - interlinea: 1,5.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA BUSTA “B-OFFERTA TECNICA” RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA O TEMPORALE.

16.3 Contenuto della busta “C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

Nella busta “C – Offerta economica e temporale” devono essere contenute l'offerta economica e l'offerta temporale.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, **a pena di esclusione e fatta salva l'applicazione del "soccorso istruttorio"**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE non ancora costituiti), l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE e nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante del mandatario-capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, la procura dovrà essere stata inserita nella Documentazione Amministrativa.

L'offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo dell'offerta, di cui all'Allegato 6 del presente Disciplinare, predisposto dalla Stazione appaltante (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato).

L'offerta economica consiste nell'indicazione del ribasso percentuale unico rispetto alla base d'asta. Il ribasso oggetto dell'offerta si intende comunque applicato a tutte le voci di costo (onorari) descritte nei documenti di gara ed in ordine alle quali è stata determinata la base d'asta.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali (ad esempio: 12,345); eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia né ai fini dell'aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

NOTA BENE. Il ribasso non si applica agli eventuali oneri/costi per la sicurezza dei lavoratori.

L'offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da €. 16,00; si precisa che in caso di presentazione di un'offerta economica priva dei suddetti requisiti di regolarità fiscale - ad esempio se mancante di marca da bollo - l'evasione della relativa imposta verrà tempestivamente segnalata all'Ufficio del Registro territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n.642 e ss.mm.ii.

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

NOTA BENE: L'offerta economica deve, altresì, obbligatoriamente indicare, a pena di immediata esclusione dalla gara, i "costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice dei Contratti, come disposto altresì dalla giurisprudenza a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Ad. Plen. – n.3 del 20.03.2015 e della successiva n. 9 del 02.11.2015 e ciò anche nel caso in cui detti costi fossero quantificati dal concorrente pari a zero.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto, non sono parimenti ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

OFFERTA TEMPORALE

L'offerta temporale, **a pena di esclusione e fatta salva l'applicazione del "soccorso istruttorio"**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore in caso di

concorrente singolo, ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE non ancora costituiti), l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE e nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante del mandatario-capogruppo.

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, la procura dovrà essere stata inserita nella Documentazione Amministrativa.

L'offerta temporale deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo dell'offerta, di cui all'Allegato 7 del presente Disciplinare, predisposto dalla Stazione appaltante (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato).

L'offerta temporale consiste nell'indicazione del ribasso percentuale da applicarsi al termine di 120 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel Bando e riportato all'articolo 7 del presente Disciplinare.

Il valore del ribasso unico offerto non potrà essere superiore al 20% e deve essere espresso con un massimo di due decimali (ad esempio: 12,34); eventuali ribassi superiori al 20% verranno presi in considerazione e parificati alla soglia massima stabilita (20%); eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia né ai fini dell'aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto, non sono parimenti ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

ARTICOLO 17
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, DELL'OFFERTA ECONOMICA E
DELL'OFFERTA TEMPORALE.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 3, lettera b del Codice dei Contratti con la valutazione di una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti.

La valutazione della Commissione verterà su gli elementi e sub-elementi dei correlativi criteri, desunti dalle Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.

Gli elementi e le modalità di valutazione sono indicati nella Tabella 8.

Tabella 8

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
-------------------------	-----------------------------------

1	Offerta Tecnica	70
2	Offerta Economica	20
3	Offerta Temporale	10
TOTALE		100

Il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica, il punteggio conseguito per l'offerta economica e il punteggio conseguito per l'offerta temporale.

Saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri;
- le offerte che siano sottoposte a condizione;
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
- le offerte incomplete e/o parziali.

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (Schede a, b, c, d);
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (Scheda e);
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale nell'offerta economica con riferimento al tempo.

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri indicati nella Tabella 9.

Tabella 9

CRITERIO		PESO O PUNTEGGIO
CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
A.1 (Scheda a)	Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto architettonico	5 (Pa1)
A.2 (Scheda b)	Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto strutturale	5 (Pa2)
A.3 (Scheda c)	Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto impiantistico	5 (Pa3)
A.4 (Scheda d)	Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	10 (Pa4)
CRITERIO B - RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO		
B.1 (Scheda e)	Valore tecnico delle azioni proposte concernenti i vincoli, le interferenze ed il contesto generale in cui si realizza l'opera	8 (Pb1)
B.2 (Scheda e)	“Caratteristiche metodologiche del servizio di redazione del Progetto Esecutivo”	8 (Pb2)

B.3 (Scheda e)	Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva	8 (Pb3)
B.4 (Scheda e)	Modalità di espletamento della Direzione lavori, adozione di soluzioni che consentano un efficace espletamento delle mansioni, con particolare riguardo ai rapporti con il Committente ed al controllo e rendicontazione dei lavori	10 (Pb4)
B.5 (Scheda e)	Possesso dei requisiti e capacità a realizzare la prestazione del servizio oggetto di gara, in conformità ai Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 (adozione dei criteri ambientali minimi) e del 24 maggio 2016 (determinazione dei punteggi premianti)	11 (Pb5)
CRITERIO C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE		
Offerta economica	Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara	20 (Pc1)
Offerta temporale	Ribasso percentuale sul termine di ultimazione della prestazione di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	10 (Pc2)

I contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, in analogia con le indicazioni fornite dalle Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, sono i seguenti:

Criterion A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Sub-criterio A.1 - Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto architettonico:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti affini che, sul piano architettonico rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. I concorrenti che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presentano progetti strumentali alla prestazione dello specifico servizio avranno una valutazione migliore.

Sub-criterio A.2 - Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto strutturale:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti affini che, sul piano strutturale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. I concorrenti che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presentano progetti strumentali alla prestazione dello specifico servizio avranno una valutazione migliore.

Sub-criterio A.3 - Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto l'aspetto impiantistico:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti affini che, sul piano impiantistico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. I concorrenti che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presentano progetti strumentali alla prestazione dello specifico servizio avranno una valutazione migliore.

Sub-criterio A.4 - Grado di analogia dei servizi svolti per prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustra in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- i servizi più affini a quelli oggetto dell'affidamento per tipologia e complessità;
- le maggiori dimensioni dei servizi, con riferimento all'estensione e all'importo degli interventi in relazione ai quali gli stessi sono stati svolti;
- le maggiori dimensioni della struttura utilizzata nei servizi svolti;
- le migliori modalità organizzative della struttura impiegata nei servizi prestati;
- le migliori modalità di classificazione, archiviazione e consultazione dei documenti;
- le migliori caratteristiche del sistema impiegato per la gestione documentale in termini di accessibilità, protezione e riservatezza dei dati.

Criterio B - RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Sub-criterio B.1 - Valore tecnico delle azioni proposte concernenti i vincoli, le interferenze ed il contesto generale in cui si realizza l'opera:

Saranno valutate positivamente le azioni che si intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto in cui si realizzeranno le opere.

In particolare la Commissione valuterà positivamente:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b) le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto in cui si realizzeranno le opere;
- c) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nella validazione, approvazione del progetto, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

Sub-Criterio B.2 - "Caratteristiche metodologiche del servizio di redazione del Progetto Esecutivo":

Saranno valutate positivamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare la concezione organizzativa, la struttura tecnico organizzativa, offrendo un'elevata garanzia della qualità nella realizzazione della prestazione del servizio di Progettazione Esecutiva oggetto di gara.

Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare:

- a) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di progettazione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore,

dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

- organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Sub-Criterio B.3- Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva:

Sarà valutata positivamente una relazione che illustri le modalità e i criteri che si intendono adottare, per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, nell'allestimento e nell'organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi.

Nella proposta, il Concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo la modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi di estrazione, movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da scavi, etc.).

Sub-Criterio B.4 - Modalità di espletamento della Direzione lavori, adozione di soluzioni che consentano un efficace espletamento delle mansioni, con particolare riguardo ai rapporti con il Committente ed al controllo e rendicontazione dei lavori:

La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni e gli apprestamenti che garantiscono un efficace espletamento delle mansioni di direzione lavori, con particolare riguardo alle modalità di controllo, all'organico da impegnare, al numero minimo di visite, alla modulistica da rendere, al fine di consentire un più agevole rapporto con il Committente.

Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare:

- a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
- c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
 - organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Sarà inoltre valutato positivamente ogni eventuale soluzione che consenta di produrre effetti sul controllo dell'esecuzione dei lavori.

Sub-Criterio B.5 – Possesso dei requisiti e capacità a realizzare la prestazione del servizio oggetto di gara, ai fini dell'applicazione dei Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell' 11 ottobre 2017 (adozione dei criteri ambientali minimi) e del 24 maggio 2016 (determinazione dei punteggi premianti):

Saranno valutati il possesso dei requisiti e la capacità di introdurre nella prestazione, già nella fase di progettazione e poi nella fase di esecuzione, metodologie anche innovative che consentano il raggiungimento degli obiettivi normativi minimi in materia ambientale, stabiliti nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017.

Sarà inoltre oggetto di valutazione la capacità di introdurre ulteriori elementi che determinino punteggi premianti, come definiti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$K_i = A.1i*Pa1 + A.2i*Pa2 + A.3i*Pa3 + A.4i*Pa4 + B.1i*Pb1 + B.2i*Pb2 + B.3i*Pb3 + B.4i*Pb4 + B.5i*Pb5 + C.1i*Pc1 + C.2i*Pc2$$

dove:

- **K_i** è il risultato totale ottenuto dal concorrente i -esimo;
- **$A.1i, A.2i, A.3i, A.4i, B.1i, B.2i, B.3i, B.4i, B.5i, C.1i$ e $C.2i$** sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo (*il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta*) in relazione a ciascuno dei criteri e sub-criteri indicati nella Tabella 9;
- **$Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Pb5, Pc1$ e $Pc2$** sono i fattori ponderali (peso) indicati nella Tabella 9 per ciascuno dei criteri e sub-criteri.

La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri e sub-criteri definiti.

NOTA BENE

Qualora, applicando i sub-criteri previsti per i criteri A e B indicati nella Tabella 9 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica), l'offerta tecnica non raggiunga il risultato pari a 52, la Stazione appaltante non procederà alla valutazione degli altri elementi (offerta economica e temporale) e considererà il concorrente escluso dalla gara.

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

I coefficienti **$A.1i, A.2i, A.3i, A.4i, B.1i, B.2i, B.3i, B.4i$ e $B.5i$** , relativi rispettivamente ai sub-criteri previsti per i criteri A e B indicati nella Tabella 9, sono determinati con il seguente procedimento:

1. per ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, ciascun commissario attribuisce il seguente punteggio:
 - a) il punteggio 0 corrisponde a insufficiente;
 - b) il punteggio da 0,01 e 0,20 corrisponde a sufficiente;
 - c) il punteggio da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
 - d) il punteggio da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
 - e) il punteggio da 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
 - f) il punteggio da 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.
2. dopo che ciascun commissario ha attribuito il punteggio a ciascun concorrente, viene calcolata la media aritmetica dei punteggi attribuiti da tutti i commissari;

3. a ciascun concorrente viene attribuito un coefficiente, compreso tra 0 e 1, calcolato come rapporto tra il valor medio massimo e il valor medio attribuito al concorrente. Ad esempio per il sub-criterio A.1, al concorrente i-esimo viene attribuito il coefficiente calcolato con la seguente formula:

$$A.Ii = Mi / Mmax$$

dove:

- **A.Ii** è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo in relazione al sub-criterio A.1
 - **Mi** è il valore medio dei punteggi attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo in relazione al sub-criterio A.1
 - **Mmax** è il valore medio massimo dei coefficienti attribuiti dai commissari ai concorrenti in relazione al sub-criterio A.1
4. Ripetendo il procedimento per tutti i sub-criteri previsti nella Tabella 9, si ottengono i coefficienti di tutti i concorrenti per ogni sub-criterio.

Il coefficiente **C.Ii** relativo al sub-criterio C.1 (offerta economica) è determinato applicando le seguenti formule:

$$\text{per } Ri \leq Rsoglia \quad C.Ii = X * Ri / Rsoglia$$

$$\text{per } Ri > Rsoglia \quad C.Ii = X + (1,00 - X) * [(Ri - Rsoglia) / (Rmax - Rsoglia)]$$

dove:

- **C.Ii** è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo in relazione all'offerta economica
- **Ri** è il ribasso dell'offerta economica del concorrente i-esimo
- **Rsoglia** è la media aritmetica dei ribassi offerti
- **X** è il coefficiente di riduzione, posto uguale a **0,80**
- **Rmax** è il massimo ribasso economico offerto.

Il coefficiente **C.2i** relativo al sub-criterio C.2 (offerta temporale) è determinato applicando la seguente formula:

$$C.2i = Di / Dmax$$

dove:

- **C.2i** è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo in relazione all'offerta temporale
- **Di** è il ribasso dell'offerta temporale del concorrente i-esimo
- **Dmax** è il massimo ribasso temporale offerto.

Articolo 18

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, esclusivamente mediante PEC da inoltrare all'Azienda USL Umbria 2.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dall'Azienda USL Umbria 2 anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte nella

sezione “Bandi di gara ed Avvisi” del Portale dell’Azienda USL Umbria 2 all’indirizzo <http://uslumbria2.it> **entro il termine previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice.**

Articolo 19

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l’ora indicate nel Bando.

Articolo 20

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nel luogo indicati nel Bando, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del Codice dei Contratti, al quale, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Codice dei Contratti, è affidato il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti (tra cui rientrano la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione).

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate;
- ii. in seduta pubblica, all’apertura delle “Offerte” e all’apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa;
- iii. in seduta pubblica, alla verifica della presenza e del contenuto delle dichiarazioni e dei documenti rispettivamente richiesti e contenuti nella Busta A - Documentazione amministrativa.

Successivamente, un’apposita Commissione di gara, nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei Contratti, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, all’apertura della Busta B – Offerta Tecnica e successivi adempimenti;
- ii. in seduta riservata o in più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;
- iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica, all’apertura della Busta C – Offerta Economica e Temporale e successivi adempimenti.

Alla prima seduta pubblica, nonché a quelle successive, che si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati ai concorrenti e pubblicata nella Sezione Bandi di gara ed Avvisi del Portale dell’Azienda USL Umbria 2, all’indirizzo <http://uslumbria2.it>, potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore medesimo ovvero sia stato da questi all’uopo delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea procura corredata da copia di un valido documento di identità del conferente degli stessi.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Codice dei Contratti, l’Azienda USL Umbria 2 in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

All’esito delle predette operazioni sarà stilata la graduatoria provvisoria.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle dell'offerta tecnica ed economica, obbliga l'operatore economico al pagamento, in favore dell'Azienda USL Umbria 2, di una sanzione pecuniaria, la cui misura è fissata all'1 per mille (1‰) dell'importo totale dell'appalto (con bonifico bancario **da effettuare non oltre 5 giorni dalla richiesta di regolarizzazione** in favore dell'Azienda USL Umbria 2 sul conto corrente che sarà appositamente indicato).

L'Azienda USL Umbria 2 assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, che l'operatore economico dovrà rendere contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Azienda USL Umbria 2 ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- a) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte che l'Azienda USL Umbria 2 ha giudicato anormalmente basse;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
- d) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara dall'Azienda USL Umbria 2;
- e) le offerte che siano sottoposte a condizione;
- f) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri;
- g) le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente documento per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n.104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dell'atto.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare di Gara e consultabili sul profilo istituzionale della Stazione appaltante, all'indirizzo <https://uslumbria2.it>:

ALLEGATO 1. Bando;

ALLEGATO 2. Capitolato d'oneri;

ALLEGATO 3. Schema di contratto;

ALLEGATO 4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

ALLEGATO 5. Modello dichiarazione ausiliario per avvalimento.

ALLEGATO 6. Modello di presentazione dell'offerta economica:

ALLEGATO 7. Modello di presentazione dell'offerta temporale.

ALLEGATO 8. Determinazione dei corrispettivi

ALLEGATO 9. Patto di Integrità

ALLEGATO 10. Progetto Definitivo

Il Responsabile Unico del Procedimento